

**DECISIONE E RELAZIONE SUL RENDICONTO
GENERALE DELLA PROVINCIA DI TRENTO
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1981**

PAGINA BIANCA

DECISIONE

PAGINA BIANCA

n.153/R

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

a Sezioni riunite in sede giurisdizionale, composta

dai Magistrati:

Presidente:	Dott. Silvio Pirrami Traversari
Presidenti di Sezione:	Dott. Salvatore Terranova
	Dott. Francesco Maria Lazzarini
Consiglieri:	Dott. Fausto Merolla
	Prof.Dott. Vittorio Guccione
	Dott. Ferdinando Izzi
	Dott. Tullio Lazzaro
	Prof.Dott. Manin Carabba
	Dott. Mario Alemanno
	Dott. Rosario Elio Baldanza
Primo Referendario	Dott. Maurizio Meloni (relatore)

ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

nel giudizio sul rendiconto generale della Provincia di Trento e sul conto consuntivo della Sezione provinciale della Cassa regionale antincendi, ad esso allegato, per l'esercizio finanziario 1981.

Uditi nella pubblica udienza del 23 luglio

1982 il relatore Primo Referendario dott. MAURIZIO MELONI ed il Pubblico Ministero nella persona del Procuratore Generale dott. DOMENICO FERRANTI;

Visti gli articoli 100, comma secondo, e 103, comma secondo, dalla Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.670 e le relative norme di attuazione emanate con decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n.49;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei Conti, approvato con il regio decreto 12 Luglio 1934, e successive modificazioni;

Vista la legge provinciale 14 settembre 1979 n.7 che detta norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento.

Vista la legge provinciale 23 febbraio 1981 n. 3 che approva il bilancio di previsione della Provincia di Trento per l'esercizio 1981 e successive variazioni.

F A T T O

Il rendiconto generale della Provincia di Tren-

to e l'allegato conto consuntivo della Sezione provinciale della Cassa regionale antincendi per l'esercizio finanziario 1981 sono stati presentati con nota 31 maggio 1982 n. 514/1 - II Rag. alla Sezione della Corte dei conti per la Regione Trentino-Alto Adige, che ha provveduto ai sensi dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49, a verificarli e a riferirne al Presidente della Corte.

Le risultanze del rendiconto e del conto allegato sono le seguenti:

CONTO FINANZIARIO RELATIVO ALLA GESTIONE DEL BILANCIO

I - Competenza

Entrata

Titolo I - Entrata tributarie	L.	353.946.330.937
Titolo II - Entrate derivanti dalla cessione di proventi, da contributi o altre assegnazioni dello Stato o della Regione	"	371.851.229.524
Titolo III - Entrate extratributarie	"	34.592.350.072
Titolo IV - Entrate provenienti da alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali, da trasferimento di capitali e da rimborso di crediti	"	3.079.479.462

Titolo V - Entrate provenienti	
dall'assunzione di prestiti	L. 95.052.184.035
Contabilità speciali	" 9.864.220.694

Totale delle entrate	<u>L.=====868.385.794.724</u>
Spesa	
Titolo I - Spese correnti	L. 517.280.970.468
Titolo II - Spese in conto capitale	" 310.916.807.002
Titolo III - Spese per rimborsi prestiti	" 95.830.520.455
Contabilità speciali	" 9.864.220.694

Totale delle spese	<u>L.=====933.892.518.619</u>
Entrate tributarie ed extra-tributarie (totale dei titoli I, II e III)	
	L. 760.389.910.533
Spese correnti	" 517.280.970.468
<u>Riepilogo</u>	
Totale complessivo entrate	L. 868.385.794.724
Totale complessivo spese	" 933.892.518.619

Disavanzo	<u>L.=====65.506.723.895</u>

II - Residui:

Attivi:

Somme rimaste da riscuotere	
in conto dell'esercizio 1981	L.422.771.956.818
Somme rimaste da riscuotere	
in conto degli esercizi pre-	
cedenti	<u>L.257.335.842.613</u>
Totale dei residui attivi	<u>L.680.107.799.431</u>

Passivi:

Somme rimaste da pagare in	
conto dell'esercizio 1981	L.265.578.825.854
Somme rimaste da pagare in	
conto degli esercizi prece-	
denti	<u>L.92.087.476.385</u>
Totale dei residui passivi	<u>L.357.666.302.239</u>

CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO

Attività al 1° gennaio	
1981	L.758.409.235.756
Passività al 1° gennaio	
1981	<u>L.358.432.213.250</u>
Eccedenza attiva	L.399.977.022.506
Attività al 31 dicembre	
1981	L.815.631.433.169

Passività al 31 dicembre

1981	417.007.565.294
Eccedenza attiva	L. 398.623.867.875
Disavanzo patrimoniale	L. 1.353.154.631

**CONTO CONSUNTIVO DELLA SEZIONE PROVINCIALE DI
TRENTO DELLA CASSA REGIONALE ANTINCENDI**

Competenza:

Entrate correnti	L. 2.118.028.151
Spese correnti	2.114.117.111
Avanzo di competenza	L. 3.911.040

Residui:**Attivi:**

Somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 1981	L. -----
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi preceden- ti " " " "	-----
Totale dei residui attivi al 31 dicembre 1981	L. -----

Passivi:

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1981	L. 209.326.776
Somme rimaste da pagare in	

conto degli esercizi precedenti	L. <u>295.870</u>
totale dei residui passivi	L. <u>209.622.646</u>

Il Pubblico Ministero con atto depositato il 12 luglio 1982, e successivamente in udienza, ha esposto le sue considerazioni sullo svolgimento delle gestioni in esame e ha chiesto che le Sezioni Riunite della Corte vogliano dichiarare la regolarità del rendiconto generale della Provincia di Trento per l'esercizio 1981, nelle sue componenti del conto finanziario relativo alla gestione del bilancio e del conto generale del patrimonio, nonché dell'allegato rendiconto della Sezione provinciale della Cassa regionale antinciendi.

D I R I T T O

Ai fini del confronto dei risultati esposti nel rendiconto generale della Provincia con le leggi del bilancio, è stata accertata la concordanza dei dati inerenti alle entrate con la documentazione prodotta, nonché di quelli relativi alle spese, ordinate e pagate durante l'esercizio, con le scritture tenute o controllate dalla Corte. Sono stati altresì accertati i residui passivi sulla base della deliberazioni di impegno e dei titoli di spesa omessi.

Deve, pertanto, dichiararsi la conformità alle leggi di bilancio dei risultati suddetti.

Per quanto concerne le gestioni dei fondi posti a disposizione dei funzionari delegati, il confronto con le scritture della Corte da atto della legittimità delle aperture di credito e della definitiva situazione di esse alla chiusura dell'esercizio e non anche di quella della concreta utilizzazione dei fondi stessi, la quale viene successivamente accertata attraverso l'esame dei rendiconti amministrativi resi dai predetti funzionari, esame che la Corte può limitare a determinati rendiconti (articolo 60 regio decreto 18 novembre 1923, n.2440).

Quanto al conto generale del patrimonio, le verificazioni effettuate, di cui all'ordinanza n.33 in data 25 giugno 1982 della Sezione del controllo della Corte dei Conti per il Trentino Alto Adige, consentono alle Sezioni Riunite di dichiarare, a propria volta, la regolarità del conto medesimo.

Le osservazioni della Corte intorno al modo col quale l'Amministrazione si è conformata alle discipline di ordine amministrativo e finanziario, nonché le proposte di variazioni e riforme ritenute

opportune, sono contenute nella relazione unita alla presente decisione, ai sensi dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n.49.

P. Q. M.

La Corte dei Conti a Sezioni Riunite in sede giurisdizionale :

dichiara regolare il rendiconto generale della provincia di Trento nelle componenti del conti finanziario relativo alla gestione del bilancio e del conto generale del patrimonio, nonché l'allegato rendiconto della Sezione provinciale della Cassa regionale antincendi per l'esercizio finanziario 1981;

ordina che gli stessi, muniti del visto della Corte, siano restituiti al Presidente della Giunta per la successiva presentazione al Consiglio Provinciale; che copia della presente decisione, con la unita relazione, sia trasmessa ai Presidenti del Consiglio e della Giunta provinciale di Trento, nonché al Commissario del Governo per la Provincia di Trento, e che sia inoltre comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, in allegato alla

relazione sul rendiconto generale dello Stato per
l'esercizio 1981.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio
del giorno 23 luglio 1982.

L'ESTENSORE
f.to Maurizio Meloni

IL PRESIDENTE
f.to Silvio PIRRAMI TRAVERSARI

La presente decisione è stata pubblicata nella stessa
udienza di oggi 23 luglio 1982.

IL SEGRETARIO
f.to Sergio Santiloni

RELAZIONE

PAGINA BIANCA

1. - Considerazioni generali

Il bilancio di previsione per l'esercizio 1981 è stato approvato con legge provinciale 23 febbraio 1981 n.3; il che, pur se con sfasature temporali più contenute che in passato, ha reso necessario - ancora una volta - il ricorso all'esercizio provvisorio, la cui legge peraltro è intervenuta soltanto nel mese di gennaio ormai avanzato (1).

L'approvazione del bilancio comunque si è conclusa insieme alla legge finanziaria, la quale pur essendo uno strumento facoltativo, e quindi senza il contenuto necessario voluto dalla legge n. 468 per lo Stato, dovrebbe atteggiarsi anche come "luogo" specifico per una manovra di aggiustamento, operando modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio; si è realizzata pertanto nella Provincia una limitata "sessione di bilancio", tanto auspicata dalla Corte in altre sedi (2). E', poi, da sottolineare che malgrado l'ampiezza della legge finanziaria (119 articoli) si è agevolmente evitato il protrarsi della discussione della stessa, nell'assemblea legislativa, in tempi inaccettabilmente lunghi, a stretto ridosso della scadenza del termine ultimo dell'esercizio provvisorio.

Una particolare carenza di atti di indirizzo è stata posta in evi

(1) Con l.p. 23 gennaio 1981, n.1, la Giunta è stata autorizzata ad esercitare provvisoriamente, non oltre il 28 febbraio 1981, il bilancio della Provincia per l'anno finanziario 1981, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa, le successive note di variazione, e il relativo disegno di legge presentato al Consiglio provinciale; gli stanziamenti di spesa autorizzati con la legge finanziaria del precedente anno (l.p. 10 aprile 1980, n.8) sono stati esclusi dalla gestione provvisoria.

(2) Si vedano in proposito, le "considerazioni conclusive" ed "il documento di sintesi" delle relazioni sui rendiconti generali dello Stato degli esercizi finanziari 1980 e 1981.

denza, nell'esercizio in esame, dall'attribuzione di fondi che la comunità europea effettua nell'ambito del fondo sociale per la formazione professionale, di cui agli articoli 4 e 5 della decisione CEE dell'1 febbraio 1971, n. 71/76, attribuzione contabilizzata nel capitolo 24100 dell'entrata per 700 milioni, al quale non ha fatto riscontro l'istituzione di alcun capitolo di spesa. In pratica la suddetta somma non è stata destinata al fine per cui la comunità aveva erogato il contributo in quanto da parte dell'amministrazione si è operato un riferimento, non coerente, all'articolo 30 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (l. di contabilità provinciale) secondo cui tutti i fondi assegnati, a qualsiasi titolo, dallo Stato o dalla Regione alla Provincia affluiscono al bilancio provinciale senza vincolo a specifiche destinazioni.

Per quanto attiene alle assegnazioni statali, il cui ammontare (295,4 miliardi) rappresenta il 32,45 per cento dell'intero bilancio provinciale, è da mettere in luce che la Provincia si conforma, in taluni casi, alla disciplina dell'ordinamento statale, ma ciò non in relazione ad atti di indirizzo o di coordinamento, vincolativi della attività provinciale, bensì in virtù del rinvio dinamico contenuto nell'articolo 105 dello statuto di autonomia (1).

Sul complesso problema dell'attuazione di un reale "assetto partecipativo" delle regioni e province autonome ai fini della programmazione si deve constatare la sostanziale inattività delle aspirazioni contenute nell'articolo 34 della legge n. 468 del 1978, tese al raggiungimen-

(1) Ad esempio ciò si verifica in materia di assegnazioni dello Stato per il finanziamento del programma agricolo provinciale di cui all'art. 5 della l. "quadrifoglio" 27 dicembre 1977, n. 984; (previsioni di competenza 11,1 miliardi; residui attivi, al 31 dicembre 1981, 10,7 miliardi) ed, ancora, in materia di assegnazioni statali di quote del fondo previsto dall'art. 9 della l. 16 maggio 1970, n. 281, inerente al finanziamento dei programmi di sviluppo provinciale (previsione di competenza 8,1 miliardi; residui attivi, al 31 dicembre 1981, 8,4 miliardi).

to di "armonie" di obiettivi programmatici; e ciò anche perchè la citata norma sembra presupporre, sul piano giuridico, la definizione di programmi a livello nazionale, necessari per procedere, poi, ad una programmazione provinciale.

Ultimo aspetto da ricordare, per la valenza generale di talune questioni che si riconnettono anche alle attribuzioni di controllo della Corte, è quello della riforma comprensoriale, su cui si farà ulteriore cenno nel paragrafo della organizzazione dei servizi; si rileva comunque, preliminarmente, che i comprensori (enti di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102) sorti con compiti limitati per l'ordinamento dello Stato, stanno per diventare, nell'ambito della Provincia di Trento, dei "poli" essenziali di decentramento, in virtù della possibilità di deleghe che la Provincia può conferire a questi enti. Tale circostanza appare molto importante, se si tiene conto che potenzialmente la gestione del bilancio provinciale potrebbe essere trasferita a detti enti per la esecuzione di quei compiti ad essi affidati dalla legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62 (assetto urbanistico e sviluppo economico). A tutto ciò è da aggiungere che sussiste, in proposito, apposita norma (articolo 15 della citata legge provinciale n. 62 del 1973), secondo cui "i controlli sulle deliberazioni dei comprensori sono esercitati dalla Giunta provinciale di Trento, ai sensi dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972 n. 670".

In sostanza potrebbe verificarsi che la Provincia, soggetta al controllo della Corte dei conti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973 n. 49, trasferendo parte del proprio bilancio agli enti comprensoriali, verrebbe - per conseguenza - ad incidere sulle attribuzioni di controllo della Corte stessa, dando luogo ad un mutamento di fatto nel sistema dei controlli.

In ogni caso durante il 1981 il processo di consolidamento dei comprensori è ulteriormente progredito, per cui ora gli stessi sono dotati di uffici di segreteria e ragioneria e di strutture organizzative e tecniche; tale processo di sviluppo ha trovato infatti un supporto giuridico nella legge provinciale 20 luglio 1981, n.10, con la quale sono stati disciplinati il funzionamento degli organi, l'assetto del personale, la concessione delle deleghe, l'esercizio delle attività delegate, la partecipazione, la finanza, il bilancio e la contabilità.

2. - Aspetti giuridico-finanziari - Profili contabili della gestione

a) Ordinamento contabile - E' proseguita, per il secondo anno, l'applicazione delle norme in materia di bilancio e di contabilità generale, ridisegnate e definite in maniera aggiornata ed organica con la legge provinciale 14 settembre 1979, n.7; in proposito la Corte ritiene che, fatte salve le ulteriori valutazioni sulle modalità applicative, che dovranno essere confortate da un congruo rodaggio - e, quindi, con riferimento a periodi senz'altro più estesi di un biennio - l'ispirazione di fondo della legge n. 7 citata può ancora essere considerata positivamente, e così pure la particolareggiata disciplina che essa reca in ordine alla struttura dei bilanci, tanto annuale che pluriennale, e che mira a configurare questi documenti come effettivi e significativi piani globali dell'intervento finanziario, nella più sostanziale aderenza a prospettive generali delle gestioni pubbliche.

Si sottolinea peraltro, in una ipotesi di salto qualitativo dell'intero ordinamento contabile provinciale, l'esigenza di un meditato riesame della norma contenuta nell'articolo 10, comma secondo, in virtù della quale viene conservato il sistema dell'esercizio sup-

pletivo; ed invero la soppressione di tale sistema per la contabilità statale, avvenuta con la legge n. 468, dovrebbe estendersi ad ogni altro ente del settore pubblico allargato, allo scopo appunto di garantire il riferimento di tutti i conti di tale settore ad un'unica unità temporale.

Quanto alla legge finanziaria si osserva che essa continua ad atteggiarsi come avente contenuto sostanzialmente diverso dall'omonimo tipo di provvedimento previsto dalla legge n. 468. Nel 1981 la stessa legge (legge provinciale 23 febbraio 1981 n. 2) è stata contraddistinta da notevole ampiezza e da una impostazione che caratterizza la legge stessa attraverso una seriazione ("disposizioni in materia di...") di norme per interventi e finanziamenti in settori specifici (edilizia scolastica, attività artistiche e culturali, assistenza e beneficenza pubblica, assistenza sanitaria, comparto agricolo-forestale, produzione industriale, miniere, cave e torbiere, artigianato, commercio, turismo ed industria alberghiera, etc.); si rinvencono, però, anche talune norme (1) che non sembrano avere una collocazione del tutto coerente nel corpo di una legge che deve, espressamente, dettare disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia.

In definitiva il raggiungimento del dichiarato fine dell'articolo 26 della legge n. 7 di "adeguare il bilancio agli obiettivi di politica economica" e di "consentire l'equilibrio del bilancio" è ancora da verificare, compiutamente, nel futuro.

(1) Ad esempio art.115 (partecipazione al capitale della S.p.A. per l'Informatica); art.116 (sottoscrizione aumenti di capitale della S.p.A. Ferrovia elettrica Trento-Malé); art.117 (rimborso spesa a dipendenti che si sono recati nelle zone terremotate della Campania e Basilicata); art.80 (modifiche a norme in materia di edilizia abitativa pubblica).

Sarà sempre l'esperienza che dovrà confermare l'opportunità di una presentazione contemporanea con quella del disegno di legge di approvazione dei bilanci annuali e pluriennali, anche in vista degli inconvenienti pratici che - come si è verificato in sede statale - potrebbero derivarne riguardo alla necessaria speditezza richiesta per la procedura relativa alla suddetta approvazione (1).

In ogni caso l'articolo 26 della legge n. 7 del 1979 configura, tuttora soltanto una sorta di norma ricognitiva del potere-facoltà di iniziativa legislativa della Giunta (2).

In ordine al bilancio pluriennale, appare alla Corte che quello per il triennio 1981-1983 (allegato n. 2 alla legge provinciale 23 febbraio 1981, n. 3) continua a percorrere la strada degli ardui tentativi, necessari per delineare un piano globale dell'intervento finanziario ponendo tra gli obiettivi principali della programmazione, nella provincia, il contenimento delle spese correnti e l'espansione di quelle in conto capitale.

Particolarmente significative si rivelano talune notazioni contenute nel bilancio pluriennale; in special modo destano interesse i "criteri di valutazione delle previsioni di entrata" (3).

(1) Nell'anno 1981 peraltro, come si è già accennato, non è stata iniziata la speditezza delle approvazioni in sede di consiglio provinciale; la l. di bilancio e la l. finanziaria sono, entrambe, del 23 febbraio 1981.

(2) In proposito la Corte ha già effettuato una specifica osservazione in sede di relazione, al Consiglio provinciale, sull'esercizio 1979.

(3) Importanti si appalesano le considerazioni (contenute a pag. 9 e 10 del Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige, allegato n. 2, del 25 febbraio 1981, n. 10) in materia di attribuzione di "quota variabile" di tributi erariali. Si afferma dapprima, che "con la previsione triennale dell'ammontare delle devoluzioni statali in quota variabile si affronta una delle più significative incognite che gravano sulla possibilità di redigere un bilancio pluriennale realistico. Tali devoluzioni sono attribuite alla Provincia in modo da assicurare alla stessa un livello finanziario proporzionale a quello previsto dallo Stato, nella restante parte del territorio nazionale, negli stessi

Sempre nel quadro dell'ordinamento contabile si situa l'argomento dei residui di stanziamento, in ordine al quale è da far presente che la Provincia ha profondamente innovato rispetto al sistema precedente; ed infatti l'articolo 71 della legge provinciale n. 7 del 1979 stabilisce che tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio, e non impegnate a norma del precedente articolo 55, costituiscono economie di spesa ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione. In buona sostanza è stato abolito l'istituto dei residui di stanziamento, sul quale più volte la Corte ha avuto modo di soffermarsi, e che invece permane nel sistema di contabilità statale.

In chiave di lettura della innovazione introdotta si rileva, dapprima, che nel 1979 il saldo attivo di gestione venne ad assumere un ordine di grandezza insolitamente elevato in quanto - nel primo anno di abolizione dei residui di stanziamento, - si ebbe una più ridotta incidenza delle spese impegnate sugli stanziamenti definitivi con un conseguente cospicuo volume di economie; si è poi passati però da

settori di competenza della Provincia (art. 78 statuto)". Si osserva poi, di seguito, che "benchè la "quota variabile" rappresenti formalmente un'attribuzione del gettito di tributi erariali (sia tributi in vigore, sia tributi corrisposti sotto forma di "somme sostitutive"), essa trascende, in concreto, tale natura, per atteggiarsi invece come un autentico bilanciare della finanza provinciale, avente lo scopo di assicurare alla Provincia una dimensione finanziaria commisurata a quella dello Stato, tenuto conto dell'incidenza della popolazione e del territorio trentini rispetto ai totali nazionali".

In ordine alla complessa "natura" della quota variabile, si pone in luce, tuttavia, che "conformemente all'indirizzo seguito in occasione delle passate esperienze di bilancio pluriennale, è accoglibile, fra le poche certezze su cui contare, l'ipotesi di considerare la "quota variabile" come funzione del bilancio pluriennale dello Stato, considerato per le sezioni di spesa afferenti competenze, parallele a quelle della Provincia, calcolando cioè sulla spettanza provinciale riportata in questa categoria lo stesso incremento registrato dalle predette sezioni di spesa. L'ulteriore limitazione, che grava sulla formazione dell'attuale bilancio, è la mancata approvazione, al momento presente, del triennale dello Stato 1981-1983, sicchè la relazione quota variabile-bilancio dello Stato deve necessariamente condursi

un avanzo di competenza di 122,7 miliardi (1979) a saldi negativi di 40,8 (1980) e 65,5 miliardi (1981).

In ogni caso la nuova disciplina recata dall'articolo 71 della legge provinciale n. 7 continua a portare avanti un discorso di fondo e cioè il proseguimento di quella che - in passato - è stata definita "operazione verità" e che dovrebbe avere ogni anno come obiettivo l'approntamento di un quadro, credibile e preciso, della effettiva capacità di assorbimento delle risorse da parte del sistema.

A chiusura delle notazioni sull'ordinamento contabile è da effettuare un richiamo all'articolo 15 della più volte citata legge n.7 del 1979 che ha introdotto il principio dell'equilibrio del bilancio di competenza: trattasi, in altri termini, di un "pareggio contabile". È perspicua, peraltro, l'innovazione voluta dal secondo comma dello stesso articolo 15, in forza del quale nel bilancio annuale il totale delle spese correnti e delle spese per rimborso di prestiti non può superare il totale delle entrate iscritte nei primi tre titoli (1), escluse le eventuali entrate in essi previste relative ad assegnazioni di fondi statali o regionali destinati al finanziamento di spese in conto capitale. In conformità al dettato legislativo è puntualmente inserito nel rendiconto generale della provincia per l'anno 1981 il "quadro dimostrativo" della "relazione" che deve

sulla base del triennale dello Stato relativo al periodo 1980-1982, con
siderando prudenzialmente l'esercizio 1983 a valori costanti rispetto
al 1982".

(1) Trattasi per il Titolo I di entrate derivanti da tributi propri della provincia, dalla compartecipazione e dalla devoluzione di tributi erariali; per il titolo II di entrate derivanti dalla cessione di proventi, da contributi o altre assegnazioni dello Stato o della regione, ed in genere da trasferimenti di fondi dal bilancio statale o regionale, in relazione anche all'esercizio di funzioni delegate dallo Stato o dalla regione alla provincia ed infine, per il titolo III di entrate derivanti da proventi, da concorsi, rimborsi e recuperi, da rendite patrimoniali e da utili di enti o aziende provinciali.

sussistere tra le poste di bilancio, appunto ai sensi dell'articolo 15, secondo comma.

b) Note sullo stato di previsione e risultati complessivi della gestione - Le entrate e le spese nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1981 sono state stabilite, a pareggio, nell'importo di 910 miliardi; in termini di competenza tale pareggio è correlato al computo dell'avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio per 256 miliardi (1). Le previsioni in parola risultano, poi, definitivamente assestate in corso di esercizio in 1.205,8 miliardi, comprendendo in detta somma una ulteriore quota di avanzo di amministrazione pari a 99,6 miliardi.

In termini di cassa le previsioni delle entrate sono state fissate in 1.063,2 miliardi, sostanzialmente coincidenti con quelle delle uscite.

Le originarie previsioni pertanto hanno evidenziato, in base all'articolo 15 secondo comma della legge provinciale 1979, n.7, un saldo positivo di 39,3 miliardi, dato che si desume dalle entrate, escluse però le entrate relative alle assegnazioni di fondi statali o regionali destinati al finanziamento di spese in conto capitale, per 523,1 miliardi, alle quali vanno sottratte le spese correnti, maggiorate delle rate di rimborso dei mutui in estinzione, per un totale di 483,7 milioni (dove si disaggregano importi di 482,9 miliardi per spe

(1) A chiusura dell'esercizio 1980 la gestione di competenza ha posto in rilievo un avanzo di amministrazione di 355,6 miliardi (nettamente maggiore di quello presunto, applicato nella misura di 256 miliardi); l'istituto dell'avanzo di consuntivo presunto è disciplinato dallo art. 12 della l.p. n. 7 del 1979, il quale prescrive che tra le entrate e le spese è iscritto l'eventuale avanzo, rispettivamente disavanzo, di consuntivo presunto al termine dell'esercizio precedente.

se correnti e 780 milioni per rimborso prestiti); in termini di stato previsionale finale peraltro il saldo positivo (che comunque ha il limitato "valore contabile" sancito dalla legge n. 7) si ridimensiona in modo notevolissimo, riducendosi ad 1,3 miliardi a fronte di spese correnti passate da 482,9 a 546,9 miliardi.

In tema strutturale non si sussistono, per il bilancio annuale di previsione, notazioni da sviluppare in ordine alla corretta applicazione dei criteri normativi di classificazione economica, funzionale ed amministrativa dei diversi capitoli di entrate e di spesa, nonché sulla determinazione dei medesimi; la classificazione a fini economici, adottati dalla provincia, segue l'analoga classificazione del bilancio dello Stato, attese le sottostanti esigenze di coordinamento tra finanza statale e provinciale.

In via di larga massima si ritiene di poter delineare una impostazione del bilancio annuale di competenza che sembra soddisfare, in linea tendenziale, a quelle esigenze di chiarezza e credibilità dei documenti contabili, sulle quali da tempo la Corte viene richiamando l'attenzione delle assemblee legislative.

Il fenomeno dei capitoli "per memoria" ha fatto registrare nel complesso - il medesimo andamento dei precedenti esercizi finanziari; sono stati tutti capitoli ricorrenti e di difficile eliminazione, vertendosi in materia di spese la cui quantificazione è da determinarsi nel corso dell'esercizio in corrispondenza di obbligazioni giuridiche puramente eventuali.

I risultati complessivi della gestione dell'esercizio finanziario 1981 presentano accertamenti di entrate per 868,3 miliardi ed impegni di spesa per 933,8 miliardi. Detto ammontare di impegni così si ripartisce: 517,2 miliardi per spese correnti, pari al 55,39 per cento del totale della spesa, 310,9 miliardi, pari al 33,29 per cento, per

spese in conto capitale, 95,8 miliardi, pari al 10,26 per cento, per rimborso prestiti, e 9,8 miliardi di contabilità speciali, pari all'1,06 per cento.

Dal complesso dei dati si deduce, in relazione alle previsioni iniziali, che le spese correnti rappresentavano il 53,07 per cento e, a consuntivo, sono risultate il 55,39 per cento, con un lieve incremento, mentre le spese in conto capitale dal 44,64 per cento sono passate al 32,29 per cento, segnando una netta diminuzione.

Il dato del disavanzo di competenza, scaturente dalla differenza tra accertamento di entrate ed impegni di spesa, è di 65,5 miliardi più notevole, perciò, di quello dell'esercizio 1980 che registrò un disavanzo di 40,8 miliardi.

L'avanzo di amministrazione, alla fine dell'esercizio 1981, risulta di 332,8 miliardi (nel 1980: 355,6 miliardi). A tale risultato si perviene tenendo conto della situazione dei residui attivi e passivi e del fondo di cassa al 31 dicembre 1981.

Sotto un angolo visuale specifico delle entrate va detto che la gestione fa registrare maggiori accertamenti nei titoli I e II; ed invero, in relazione alle previsioni finali del bilancio assestato, le maggiori entrate accertate, per i titoli menzionati, ammontano a 78,4 miliardi, con un incidenza percentuale degli accertamenti sulle previsioni finali di entrata del 125,27 per cento per il titolo I e del 101,94 per cento per il titolo II.

Un ulteriore approfondimento analitico delle entrate in conto competenza rende edotti di un totale delle riscossioni (445,6 miliardi) che non raggiunge più del 51 per cento circa degli accertamenti (868,3 miliardi); in proposito assume rilevanza il dato del titolo I che segna riscossioni per soli 78,7 miliardi a fronte dei 353,9 miliardi accertati.

E qui si innesta, di necessità, l'argomento delle attribuzioni alla Provincia di una quota variabile di tributi erariali, attribuzione che è contraddistinta da ritardi non indifferenti (1). Questa quota peraltro rappresenta - secondo l'impostazione previsionale - il 34,3 per cento dell'intero bilancio provinciale per il 1981, il 36,20 per cento per il 1982 e il 35,1 per cento per il 1983. Tali percentuali attestano come le risorse provinciali dipendano in rilevante misura dal concreto atteggiarsi dell'accordo annuale che deve manifestare il presidente della giunta, nel cui contesto giuridico si introduce una larga discrezionalità di natura politica (2).

Sullo stesso argomento è, inoltre, da sottolineare che la così detta "quota variabile" viene calcolata attraverso i parametri della popolazione e del territorio sulle voci di spesa e sui programmi dello Stato nelle materie di competenza provinciale e rappresentata, in qualche modo, la "quota parte" di ricchezza complessiva che viene gestita dalla Provincia, quale titolare di una speciale autonomia.

(1) L'attribuzione della "quota variabile" per l'anno 1981 è intervenuta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i ministri dell'interno, delle finanze e del tesoro, in data 13 maggio 1982 (pubblicato nella G.U. n. 169 del 22 giugno 1982).

(2) Nell'ottica di porre in luce una notevole discrasia del sistema, si menziona l'esempio emblematico della normativa statale che obbliga la Provincia ad una previsione triennale del bilancio, orientata, tra l'altro, sul programma pluriennale; lo Stato, però, non pone in essere alcun elemento al fine di "contrattare" la quota variabile per l'intero triennio e ciò pone la provincia in condizioni assai difficili per la redazione del proprio bilancio triennale.

Un raffronto tra le risultanze finali dei residui dell'esercizio in esame e quelle dell'esercizio precedente evidenzia che i residui attivi complessivi, a fine esercizio, hanno avuto un aumento abbastanza contenuto passando da 666,3 miliardi a 680,1 miliardi. Anche per i residui passivi si registra un aumento, ma più marcato, della consistenza. Infatti, mentre a fine 1980 i residui passivi sono risultati di 296,1 miliardi, al 31 dicembre 1981 essi sono stati accertati in 357,6 miliardi.

In termini di disaggregazione dei dati della gestione dei residui relativi agli anni precedenti si osserva che i residui attivi riaccertati sono passati da 666,3 a 673,1 miliardi di ammontare che, diminuito della ingente somma riscossa nell'anno pari a 415,8 miliardi, determina un importo rimasto da riscuotere al 31 dicembre 1981 di 257,3 miliardi. I residui passivi, che all'inizio dell'esercizio ammontavano a 296,1 miliardi, alla fine sono risultati di 92 miliardi circa. Le economie accertate nel corso della gestione sono ammontate a 35,8 miliardi; inoltre, secondo le prescrizioni della legge di contabilità provinciale, sono stati eliminati tutti i residui perentivi, con riguardo alle spese correnti (dell'anno 1979) e relativamente alle spese in conto capitale del 1978.

La gestione di cassa si è conclusa con un saldo attivo di 10,3 miliardi, mentre si era aperta con un deficit, al 1° gennaio 1981, di oltre 14 miliardi; le riscossioni di competenza per 445,6 miliardi costituiscono oltre la metà (il 52 per cento) delle riscossioni complessive per 861,4 miliardi, nelle quali gli introiti per residui attivi fanno registrare l'importo di 415,8 miliardi. I pagamenti in conto resti (168,2 miliardi) raggiungono invece il 20 per cento del totale del pagato ammontante a 836,5 miliardi, sul quale 668,3 miliardi afferiscono alla competenza.

La gestione di cassa denota un saldo negativo di oltre 222 miliardi comparando i due totali delle riscossioni e dei pagamenti in conto competenza (rispettivamente per 445,6 e 668,3 miliardi).

L'argomento della gestione di cassa, da ultimo, richiama il tema del ricorso alle anticipazioni che sono state particolarmente rilevanti per i primi sette mesi dell'anno. La causa è da ricercare nel ritardato pagamento da parte dello Stato delle devoluzioni dei tributi in quota fissa ed in quota variabile; con causa importante, altresì, è stata la limitazione delle giacenze di tesoreria degli enti pubblici, sanzionata dall'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119. E tutto ciò comporta — com'è noto — non lievi aggravii per la corrispondenza di interessi passivi.

Coordinati interventi presso il governo centrale — peraltro — hanno consentito di sbloccare la situazione soltanto nel corso del mese di giugno 1981, permettendo alla Provincia di disporre, per il secondo semestre, di un sufficiente stato di liquidità per le ingenti, e non differibili, esigenze di pagamento.

In ordine al conto generale del patrimonio, la consistenza netta che all'inizio della gestione dell'esercizio 1981 ammontava a 399,9 miliardi alla chiusura dell'esercizio è risultata di 398,6 miliardi con un peggioramento netto per circa 1,3 miliardi; detto decremento è da correlare a fatti di gestione intervenuti in corso d'anno.

3. - Organizzazione dei servizi e personale

Come già posto in luce nella precedente relazione, l'articolo 62 della legge provinciale 5 novembre 1977, n. 31 ha stabilito che, ad avvenuto inquadramento del personale proveniente da diverse amministrazioni (soprattutto personale della Regione Trentino-Alto Adige

e della soppressa Opera nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia - O.M.N.I.), la Giunta provinciale debba presentare un progetto di ristrutturazione degli uffici, dei servizi provinciali e dell'ordinamento del personale.

La ristrutturazione, che ormai segna un ritardo di quasi un quinquennio, deve realizzare una organizzazione amministrativa " al servizio di una comunità partecipativa", in armonia con le esigenze del decentramento da attuare attraverso la riforma comprensoriale e nel quadro della omogeneizzazione del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici.

Si ritiene comunque di poter osservare, con riferimento alla specifica posizione giuridica dell'ente comprensoriale, che il potere di delega, spettante alla provincia, dovrebbe qualificare l'ente stesso soltanto come "proiezione" della provincia di Trento della quale, anche secondo principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale, non dovrebbe perdere il regime giuridico. Né sembra affatto decisiva, al riguardo, l'obiezione che si ricollega alla mancata previsione, nel disegno generale della legge n. 1102 del 1971, di un potere di delega da parte delle province a favore delle comunità montane, circostanza da cui potrebbe derivare una carenza di detto potere; e ciò atteso che la particolare posizione costituzionale della Provincia di Trento, in conformità all'assetto autonomistico introdotto dalla legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, conferisce alla stessa il potere di delega ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.

Nel 1981 ha trovato, in ogni caso, maggiore risalto l'esercizio delle deleghe, già operanti, e cioè quelle in materia di diritto allo studio, di centri storici e di edilizia agevolata.

E poi da attribuire rilievo alla circostanza che durante il 1981 i comprensori hanno assunto la gestione delle unità sanitarie locali;

il che, introducendo una vera e propria riforma di fondo, ha comportato delle ristrutturazioni e riorganizzazioni dei servizi sanitari secondo principi innovativi, alle quali seguiranno nuovi riassetti organizzativi per la delega delle funzioni in materia di assistenza(1).

Premesso quanto sopra in tema di riforma comprensoriale, si deve ora rilevare - in termini più generali - che nel corso del 1981 non si è adempiuto da parte della Giunta all'onere di promuovere la ristrutturazione degli uffici e servizi provinciali; e ciò sia perchè trattasi di un'operazione notevolmente complessa, che richiede tempi non brevi, sia perchè, nel frattempo, si è proceduto all'istituzione e alla gestione dei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario nazionale (legge provinciale 21 aprile 1981, n.7), all'inquadramento del personale degli enti, interessati dalla riforma sanitaria, comandato in provincia e comunque utilizzato, ed - infine - al reinquadramento nei livelli funzionali retributivi del personale del servizio di salute mentale.

In materia di reclutamento di personale si pone in luce che i pubblici concorsi provinciali denotano una scarsa partecipazione di candidati alle carriere direttive e di concetto; a tal riguardo va precisato che la Corte ha segnalato la necessità di dare maggiore diffusione ai bandi di concorso, anche attraverso pubblicizzazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica (2).

(1) Dovrà provvedersi, in prosieguo di tempo, in materia di procedure e di modalità di impiego dei fondi di cui alla l. 1102 del 1971, data la mancanza, in atto, di programmi di sviluppo comprensoriali; Per il triennio 82-84 è prevista per i comprensori una spesa complessiva di 19,8 miliardi tra spese correnti e spese in conto capitale.

(2) La Provincia, in proposito, si è richiamata alla norma che stabilisce l'obbligatorietà della pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale del Trentino-Alto Adige, considerando, perciò, facoltativa, la pubblicità sulla Gazzetta Ufficiale.

Nessuna modifica normativa è intervenuta nell'anno in materia di disciplina delle funzioni dirigenziali. Occasione - ancora oggi - per una generale riconsiderazione della intera materia, anche al fine di una più consona ripartizione di competenze tra componenti della giunta e dirigenti, dovrebbe essere offerta dalla già citata legge provinciale n. 31 del 1977 che ha, tra l'altro, previsto la definizione da parte della medesima giunta di un nuovo modello organizzativo, anche sulla base di intervenute ristrutturazioni complessive dei diversi servizi.

In ordine alle problematiche di massima poste dall'amministrazione del personale, per la Provincia di Trento non può parlarsi di attuazione della legge n. 312 del 1980, in quanto - com'è noto - la legge statale non possiede alcuna forza espansiva nei riguardi della provincia; correttamente però può farsi riferimento ad uno "stato attuativo" per la parte concernente lo spirito dell'intera riforma statale sul pubblico impiego.

La provincia infatti, ha emanato - come già ricordato in sede di precedenti relazioni - la legge 26 maggio 1980, n.13, concernente il nuovo assetto retributivo - funzionale del personale provinciale (1).

(1) Detta normativa non può considerarsi definitiva, in quanto proprio all'art. 1 della citata legge il legislatore provinciale ha formulato una precisa riserva, stabilendo che il personale provinciale, in attesa che con apposita legge venga definito più compiutamente l'assetto strutturale della Provincia, viene distribuito su 7 livelli funzionali - retributivi, dei quali vengono indicate in apposito elenco le relative declaratorie di attività; tale declaratorie rappresentano il metro di corrispondenza fra la parte retributiva (livello) e la prestazione da porre in essere dal dipendente in relazione al trattamento economico.

Per quanto riguarda gli inquadramenti, si segnala che essi sono stati totalmente eseguiti e sono stati già corrisposti i nuovi stipendi. Circa le questioni sorte in materia, va notata quella relativa alla sopravvivenza dell'articolo 124 della legge provinciale n. 8 del 1963; detta norma prevedeva la possibilità di attribuire un'indennità speciale nei riguardi di quei dipendenti che svolgessero le funzioni ovvero le mansioni della carriera o della qualifica superiore; in proposito - anche a seguito di rilievi istruttori mossi dalla Corte - gli effetti del predetto articolo 124 sono stati limitati all'entrata in vigore della legge provinciale n. 13 del 1980, e cioè alla data del 29 maggio 1980.

A conclusione delle notazioni sviluppate sul versante organizzativo e del personale, un cenno va dedicato agli studi, ricerche, indagini e rilevazioni affidati ad enti, istituti ed organismi vari; lo affidamento di studi non è stato molto ampio (il numero è di 7 incarichi) ed i compensi hanno variato da 45 a 108 milioni. Gli oggetti hanno spaziato dall'anagrafe degli interventi finanziari provinciali, allo stato e linee evolutive del sistema abitativo in provincia di Trento, dalla ricerca micro-economica sul tessuto industriale del comprensorio della Vallagorina, alla predisposizione del piano provinciale dei trasporti ed alla predisposizione delle piante organiche del personale del servizio sanitario.

Taluni di questi incarichi peraltro, visto nel loro complesso, possono dar luogo a perplessità, stante la ricorrenza di studi che sarebbero, sostanzialmente, da ricondurre nel novero delle tipiche attribuzioni dell'amministrazione provinciale.

4. - Attività istituzionale nei settori di intervento

Alcuni aspetti desumibili dall'azione amministrativa, e soprattutto

to da quella inerente all'acquisizione di beni e servizi, assumono rilevanza generale. In materia contrattuale continua a verificarsi il fenomeno delle gare rinnovate con offerte in aumento, già richiamato dalla Corte in sede di relazione sul rendiconto generale dello Stato.

Le anticipazioni alle imprese sono abbastanza frequenti, anche perchè spesso le imprese stesse non hanno la capacità finanziaria per procedere ai lavori senza debiti apporti iniziali; tuttavia non sempre le anticipazioni hanno raggiunto il limite massimo del 20 per cento del prezzo.

L'incidenza degli oneri revisionali sull'importo globale delle spese per lavori pubblici è stata all'incirca del 30-33 per cento (valore medio, essendosi verificate anche incidenze per singoli lavori del 45 per cento).

Infine - e sempre nell'ottica generale delle considerazioni sugli acquisti di beni e servizi - si osserva che gli unici ritardi meritevoli di menzione, nell'acquisizione della disponibilità dell'opera, sono quelli connessi con le sospensioni e le proroghe concesse alle ditte appaltatrici in relazione alla notevole frequenza delle avversità atmosferiche invernali e ad inconvenienti geologici imprevedibili.

Venendo ora a prendere in esame l'attività nei settori di intervento si espongono i risultati gestori per aree funzionali, con riferimento specifico ai settori formazione, sicurezza sociale, strutture economiche e strutture civili.

Per il settore "formazione" i pagamenti incidono per il 72,97 per cento sulle disponibilità finanziarie, mentre gli impegni (per 116,8 miliardi) raggiungono percentualmente il 97,01 per cento delle previsioni finali.

Nell'ambito di questo settore - e nel quadro del programma "cultura" che in esso si situa - occorre ancora far cenno, come nella precedente relazione, alle spese sostenute dalla provincia per la libera università degli studi di Trento, e alla rilevanza che, in materia, dispiega il ritardo dell'iter parlamentare relativo alla statizzazione dell'ateneo che, tra l'altro, comporterebbe come conseguenza immediata l'accollo, da parte dello Stato, dei sostanziali oneri finanziari, pur in presenza di eventuali contribuzioni straordinarie. In proposito è da considerare che nell'anno 1981 vi è stata una previsione di competenza per 10 miliardi e 500 milioni e che la Provincia di Trento, in virtù del particolare meccanismo di cui all'articolo 5 della legge provinciale 29 agosto 1962, n.11, versa all'Istituto Trentino di Cultura, ancorchè la stessa Provincia non abbia alcuna competenza in materia universitaria, una somma che viene determinata di anno in anno in sede di legge di bilancio; e ciò in relazione ai compiti statutari del predetto Istituto che persegue la finalità di fondare corsi di studi superiori.

Nel settore "Sicurezza sociale" gli impegni per 268,8 miliardi incidono per il 94,66 per cento sulle disponibilità finanziarie, mentre i pagamenti assurgono all'80,56 per cento, ed i residui passivi raggiungono il 14,10 per cento di incidenza.

Il settore "Strutture economiche" comprende alcuni dei maggiori comparti in cui si svolge l'attività della provincia (agricoltura, artigianato, industria, commercio, turismo, etc.) con netta prevalenza delle spese in conto capitale su quelle correnti (1); i tassi di

(1) Una quantificazione degli oneri di parte corrente ed in conto capitale non risulta possibile, tenuto conto del grado, tuttora, non soddisfacente delle analisi per aggregati esposte nel conto consuntivo.

smaltimento non sembrano essere cospicui nell'ambito dei diversi programmi. Nel complesso gli impegni per 145,1 miliardi sono pari al 60,70 per cento delle previsioni finali, mentre i pagamenti espongono nei confronti delle medesime un insoddisfacente valore percentuale (28,74 per cento).

Quanto al problema dell'incremento della produzione industriale, a seguito della recente approvazione della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4 si dovrebbe provvedere - quanto prima - alla programmazione dell'intervento pubblico a favore del settore attraverso il piano provinciale di politica industriale.

Per quel che attiene all'artigianato i dati numerici del 1981 delle aziende operanti sul territorio, oltre 11.000, e degli addetti complessivi, oltre 28.000, danno contezza che l'artigianato trentino ha ormai assunto un proprio ruolo per la tenuta della economia provinciale; anche per il triennio considerato dal bilancio pluriennale 1981-1983 il fine essenziale della politica per l'artigianato investe la crescita del settore attraverso il consolidamento ed il potenziamento delle aziende già operanti, con contestuale incentivazione, attraverso gli strumenti previsti dalla legge provinciale 11 dicembre 1978, n. 58, delle nuove unità produttive.

Nel settore delle "Strutture civili", dove sono collocate in genere le opere pubbliche e sono, altresì, ricompresi i piani per l'edilizia abitativa, i dati così si sintetizzano: impegni per 173,7 miliardi, pari all'84,95 per cento delle disponibilità; pagamenti per 89,7 miliardi (incidenti per il 41,06 sulle previsioni finali).

5. - Sezione provinciale della cassa regionale antincendi

Il servizio antincendi, le cui funzioni sono state delegate con

legge regionale n. 17 del 1978, si articola in due essenziali interventi.

Il primo si attua per mezzo della Sezione provinciale della Cassa Regionale Antincendi - sulle cui risultanze di gestione riferisce il presente paragrafo - ed ha come compito proprio quello del funzionamento e della gestione ordinaria sia del Corpo Permanente dei vigili del fuoco di Trento sia dei 239 Corpi volontari sparsi in tutti i Comuni della Provincia, mediante l'erogazione integrativa di contributi; inoltre la Cassa ha compiti di carattere previdenziale ed assicurativo sia verso i singoli Vigili del Fuoco sia per gli automezzi in dotazione ai corpi volontari.

Il secondo intervento, con il quale si realizza l'articolazione del servizio antincendi, riguarda il potenziamento delle attrezzature in dotazione ai Corpi volontari mediante l'erogazione di contributi straordinari nella misura di circa il 70 per cento della spesa.

Tale spesa viene presa in considerazione dal piano triennale 1981-1983, con appendice di completamento nel 1984, mediante il quale si intende consentire il completamento, a tutti i 239 Corpi volontari, delle fondamentali attrezzature di base per svolgere il servizio. Il piano triennale, inoltre, intende anche perseguire l'obiettivo di un inserimento più organico della struttura volontaristica nel piano organizzativo della protezione civile provinciale.

Per quel che attiene, in particolare, alla gestione della Cassa Regionale antincendi si rileva, preliminarmente, che il bilancio della Sezione provinciale di Trento fa parte, come allegato, del bilancio della Provincia; nel bilancio di previsione della detta Sezione per l'esercizio 1981, presentato ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 (per i compiti propri della Cassa Regionale, compiti ora delegati) le entrate e le spese erano

stabilite in 1,6 miliardi a pareggio. A fine gestione gli accertamenti di entrata ammontavano a 2,118 miliardi e gli impegni di spesa a 2,114 miliardi con un avanzo finanziario di competenza di 3,9 milioni circa.

Alla chiusura dell'esercizio 1981 non sono risultati residui attivi mentre i residui passivi sono stati di 209 milioni circa.

La situazione patrimoniale della Cassa, costituita da soli elementi finanziari, presenta, alla chiusura dell'anno 1981, un attivo netto di 144,3 milioni risultante dalla differenza fra le attività (fondo cassa a debito del tesoriere) di 353,9 milioni e le passività (residui passivi) di 209,6 milioni: tale attivo costituisce l'avanzo di amministrazione per l'esercizio 1981.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

F.to Maurizio MELONI

F.to Silvio PIRRAMI TRAVERSARI

PAGINA BIANCA

**DECISIONE E RELAZIONE SUL RENDICONTO
GENERALE DELLA PROVINCIA DI BOLZANO
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1981**

PAGINA BIANCA

DECISIONE

PAGINA BIANCA

N. 154/R

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

A Sezioni riunite in sede giurisdizionale, composta dai

Magistrati:

Presidente: Dott. Silvio Pirrami Traversari

Presidenti di Sezione: Dott. Salvatore Terranova

Dott. Francesco Maria Lazzarini

Consiglieri: Dott. Fausto Merolla

Prof. Dott. Vittorio Guccione

Dott. Ferdinando Izzi

Dott. Tullio Lazzaro

Prof. Dott. Manin Carabba

Dott. Mario Alemanno

Dott. Rosario Elio Baldanza (Relatore)

Primo Referendario: Dott. Maurizio Meloni

ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

nel giudizio sul rendiconto generale della Provincia di Bolzano per l'esercizio finanziario 1981 e sul conto consuntivo ad esso allegato della Sezione Provinciale di Bolzano della Cassa Regionale antincendi.

Uditi nella pubblica udienza del giorno 23 luglio 1981 il relatore Consigliere Dott. Rosario Elio Baldanza ed il Pubblico Ministero nella persona del Procuratore generale Dott. Domenico Ferranti.

Visti gli articoli 100, secondo comma, e 103, secondo comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e le relative norme di attuazione emanate con decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, che detta norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Bolzano;

Vista la legge provinciale 22 dicembre 1980, n. 37, che approva il bilancio di previsione della Provincia di Bolzano per l'esercizio 1981 e successive variazioni.

F A T T O

Il rendiconto generale della Provincia di Bolzano per l'esercizio finanziario 1981 e l'allegato conto consuntivo della Sezione Provinciale di Bolzano della Cassa Regionale antincendi sono stati presentati, in data 4 giugno 1982, alla Sezione regionale della Corte dei conti per la Regione Trentino Alto Adige, che ha provveduto, ai sensi dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49, a verificarli ed a riferirne al Presidente della Corte.

Le risultanze del rendiconto e del conto allegato sono le seguenti:

CONTO FINANZIARIO RELATIVO ALLA GESTIONE DEL BILANCIO

I - Competenza

ENTRATE

Titolo I - Entrate tributarie	L.	741.260.575.032
Titolo II - Assegnazioni dello Stato o della Regione per l'esercizio di funzioni delegate	"	4.319.000.000
Titolo III - Entrate extratributarie	"	18.097.632.456
Titolo IV - Entrate derivanti dall'alienazione		

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitali e da rimborsi di crediti	L.	2.320.431.429
Titolo V - Assunzione di prestiti	"	-----
Titolo VI - Contabilità speciali	"	23.942.227.061

Totale delle entrate	L.	<u>789.939.865.978</u>
<u>SPESE</u>		
Titolo I - Spese correnti	L.	452.788.586.972
Titolo II - Spese in conto capitale	"	338.602.464.429
Titolo III - Spese per rimborso di mutui e prestiti	"	1.461.171.385
Titolo IV - Contabilità speciali	"	24.646.176.419

Totale delle spese	L.	<u>817.498.399.205</u>
Entrate tributarie ed extratributarie (totale dei titoli I, II e III)		
	L.	763.677.207.488
Spese correnti	"	452.788.586.972
<u>RIEPILOGO</u>		
Totale complessivo entrate	"	789.939.865.978
Totale complessivo spese	"	<u>817.498.399.205</u>
Disavanzo	L.	<u>27.558.533.227</u>

II - Residui:**Attivi:**

Somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 1981	L. 512.496.934.307
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti	" 166.300.863.111
Totale dei residui attivi	L. 678.797.797.418

Passivi:

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1981	L. 262.092.678.800
somme rimaste da pagare in conto degli esercizi prece- denti	" 163.348.527.065
Totale dei residui passivi	L. 425.441.205.865

CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO

Attività al 1° gennaio 1981	L. 958.030.123.360
Passività al 1° gennaio 1981	" 570.459.826.685
Eccedenza attiva	L. 387.570.296.675
Attività al 31 dicembre 1981	" 895.712.855.785
Passività al 31 dicembre 1981	" 469.038.741.332
Eccedenza attiva	" 426.674.114.453
Miglioramento patrimoniale	" 39.103.817.778

CONTO CONSUNTIVO DELLA SEZIONE PROVINCIALE DI BOLZANO
DELLA CASSA REGIONALE ANTINCENDI

Competenza:

Entrate	L.	1.184.164.286
Spese	"	1.208.885.700
Disavanzo di competenza	L.	24.721.414
		=====

Residui:

Attivi :

Somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 1981	L.	-----
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi pre- cedenti	"	-----
Totale dei residui attivi al 31 dicembre 1981	"	=====

Passivi:

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1981	L.	5.309.060
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi prece- denti	"	-----
Totale dei residui passivi	L.	5.309.060
		=====

Il Pubblico Ministero, con atto scritto depositato il 12 luglio 1982 ha svolto le proprie considerazioni sull'andamento della gestione, formulando conclusioni che ha oralmente precisato in udienza, ed ha avanzato la richiesta che il rendiconto generale della Provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio 1981, nelle sue componenti del conto consuntivo e del conto del patrimonio nonché dello allegato rendiconto della Sezione Provinciale della Cassa Regionale Antincendi, sia soggetto a pronuncia di regolarità da parte della Corte.

D I R I T T O

Ai fini del confronto dei risultati esposti nel rendiconto generale della Provincia con le leggi del bilancio, è stata accertata la concordanza dei dati inerenti alle entrate con la documentazione prodotta, nonché di quelli relativi alle spese, ordinate e pagate durante l'esercizio, con le scritture tenute o controllate dalla Corte. Sono stati altresì accertati i residui passivi sulla base delle deliberazioni di impegno e dei titoli di spesa emessi.

Per quanto concerne le gestioni dei fondi posti a disposizione dei funzionari delegati, il confronto con le scritture della Corte dà atto della legittimità del-

le aperture di credito e della definitiva situazione di esse alla chiusura dell'esercizio e non anche di quella della concreta utilizzazione dei fondi stessi, la quale viene successivamente accertata attraverso l'esame dei rendiconti amministrativi resi dai predetti funzionari, esame che la Corte può limitare a determinati rendiconti (articolo 60 regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440).

In base alle verifiche della Sezione del controllo per il Trentino-Alto Adige, la dichiarata concordanza dei dati relativi al conto generale del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano consente alle Sezioni Riunite di dichiarare, a propria volta, la regolarità del conto medesimo per l'esercizio 1981.

Le osservazioni della Corte intorno al modo col quale l'Amministrazione si è conformata alle discipline di ordine amministrativo e finanziario, nonché le proposte di variazioni e riforme ritenute opportune, sono contenute nella relazione unita alla presente decisione, ai sensi dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1972, n. 49.

P. Q. M.

La Corte dei conti a Sezioni Riunite in sede giurisdizionale:

Dichiara regolare il rendiconto generale della Provincia di Bolzano nelle componenti del conto finanziario relativo alla gestione del bilancio e del conto generale del patrimonio nonché all'allegato conto consuntivo della Sezione provinciale della Cassa regionale antincendi per l'esercizio finanziario 1981;

ordina che gli stessi conti, muniti del visto della Corte, siano restituiti al Presidente della Giunta per la successiva presentazione al Consiglio Provinciale di Bolzano; che copia della presente decisione con l'unita relazione, sia trasmessa ai Presidenti del Consiglio e della Giunta provinciale di Bolzano, nonché al Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano e che sia inoltre comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, in allegato alla relazione sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 1981.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 23 luglio 1982.

L'ESTENSORE

F.to Rosario Elfo Baldanza

IL PRESIDENTE

F.to Silvio Pirrami Traversari

La presente decisione è stata pubblicata nella stessa udienza di oggi 23 luglio 1982.

IL SEGRETARIO

F.to Sergio Santiloni

PAGINA BIANCA

RELAZIONE

PAGINA BIANCA

1. - Considerazioni generali - Aspetti giuridici, finanziari e patrimoniali della gestione

a) Considerazioni generali - Il quadro normativo (1) appare caratterizzato da un provvedimento di ampia ed innovativa portata, quale la legge 21 maggio 1981, n. 11 che ha stabilito il nuovo ordinamento degli uffici e del personale della provincia autonoma di Bolzano.

La nuova legge, premesso che le competenze della Giunta e del Presidente derivano da norme statutarie (decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972), ha conferito a tali organi la potestà di delegare agli assessori ed ai funzionari dirigenti l'esercizio di singole funzioni.

Questi ultimi, fermo restando che il potere di indirizzo politico - amministrativo della Provincia spetta all'organo di governo collegialmente responsabile (articolo 3), o sono delegati all'esercizio di specifiche funzioni ovvero sono autorizzati a svolgere le attività indicate dagli articoli 30 e 31 che attengono prevalentemente ad atti gestionali, esecutivi delle deliberazioni della giunta.

(1) Nel 1981 sono state emanate 35 leggi, tra le quali si segnalano, in aggiunta a quelle citate nel paragrafo, le leggi provinciali n. 7 (disposizioni e interventi per la valorizzazione dei parchi naturali) n.24 (disciplina dei trasporti pubblici in concessione), n. 25 (interventi finanziari nel settore industriale) e n. 28 (ordinamento dell'Azienda provinciale forestale). Sono stati anche emanati n. 23 regolamenti, la maggior parte dei quali modificativi di precedenti norme.

Con il 1981 ha preso l'avvio la riforma sanitaria, avendo la legge n. 1 definito le funzioni in materia riservate alla Provincia e quelle delegate ai Comuni. Applicandosi un criterio graduale, l'assistenza sanitaria esplicata dalle cessate casse di malattia ha avuto inizio con il 1° luglio 1981 mentre quella ospedaliera con il 1° gennaio 1982.

b) Ordinamento e procedure contabili - La gestione dello esercizio 1981 si è svolta sulla base delle norme di contabilità recate dalla legge provinciale n. 8 del 1980. Le caratteristiche salienti e gli elementi che la differenziano rispetto alla legge di contabilità generale dello Stato n. 468 (soppressione dei residui di stanziamento e conservazione dell'esercizio supplementivo) sono stati già ampiamente illustrati dalla Corte nelle due precedenti relazioni.

Il bilancio di previsione dell'esercizio 1981 è stato approvato con legge provinciale 22 dicembre 1980, n. 37 e va segnalato che per la prima volta, dopo diversi anni, ha operato dal 1° gennaio, senza fare ricorso, quindi, all'esercizio provvisorio.

Le originarie previsioni di spesa, sia in termini di competenza (miliardi 700,1) che di cassa (miliardi 737,4) sono state modificate, nel corso dell'esercizio, con variazioni in aumento che hanno fatto raggiungere alle previsioni finali l'ammontare complessivo di miliardi 1.134,4 e di miliardi 984,3.

Tali variazioni agli stanziamenti di spesa sono dovute principalmente alle maggiori entrate, per circa 144 miliardi, sulle devoluzioni statali in quota fissa ed in quota variabile nonché alle maggiori disponibilità di bilancio rappresentate dall'avanzo di amministrazione dell'esercizio 1980. In questo, infatti, si realizza

rono oltre 200 miliardi di economie, riguardanti spese di investimento per le quali non intervenne formale provvedimento d'impegno (1). Tali spese sono state poi riproposte sui capitoli dell'esercizio 1981, in sede di assestamento del bilancio (legge provinciale n. 22).

La legge finanziaria 1981 ha assolto al compito riservatole dall'articolo 24 della legge di contabilità n. 8 di "adeguare le uscite del bilancio della Provincia alle direttive del programma di sviluppo, cui si ispirano il bilancio pluriennale ed annuale", ponendo il supporto normativo per le previsioni di spesa iscritte nel bilancio 1981 e per l'aggiornamento delle previsioni del bilancio pluriennale (2).

Al fine di maggiormente corrispondere all'esigenza di assicurare il massimo grado di compatibilità fra le spese e le risorse disponibili - tenuto conto dell'attuale tendenza alla lievitazione delle spese non correlata ad un pari accrescimento delle entrate - andrebbe considerata l'ipotesi, prospettata nella relazione alla legge finanziaria 1982, di affidare a leggi-quadro gli obiettivi da perseguire nei settori di competenza della Provincia e di rinviare alla legge finanziaria la quantificazione degli oneri annuali per ciascun settore, in armonia, del resto, con i principi della legge n. 468.

(1) Nel determinare detto avanzo influì l'enorme ritardo con cui venne approvato il bilancio di previsione 1980 (legge n. 26 del 24 luglio).

(2) Nella relazione al disegno di legge finanziaria 1981 viene precisato che essa ha riguardato il 65% delle spese a legislazione vigente da iscrivere in bilancio ed il 57% delle spese complessive del bilancio pluriennale. La differenza è costituita da stanziamenti già autorizzati da leggi precedenti o da stanziamenti inerenti a spese di personale o di funzionamento degli uffici.

Anche nel 1981 l'attribuzione alla Provincia della quota variabile - la quale rappresenta circa l'84 per cento delle entrate tributarie (titolo I) - è stata determinata, nel conto consuntivo, sulla base delle risultanze dell'accordo con il Governo, senza cioè il formale riconoscimento del decreto governativo che è stato adottato soltanto in data 13 maggio 1982 (gazzetta ufficiale n. 169 del 22 giugno 1982).

La provincia solo nel 1981 ha acquisito la quota variabile relativa all'anno 1979 e parte di quella del 1980, venendosi così nuovamente a trovare in uno stato di carenza di liquidità, che ha fronteggiato con il ricorso a frequenti anticipazioni bancarie per le quali sono state corrisposte circa 16,8 miliardi di interessi passivi.

Sul problema di un più puntuale adempimento degli obblighi finanziari dello Stato, la Corte ha mosso osservazioni nelle precedenti relazioni.

E' auspicabile, ad ogni buon fine, che i criteri, i tempi e le modalità per l'attribuzione delle quote erariali trovino sollecita definizione nelle emanande norme di attuazione finanziarie previste dall'articolo 110 dello statuto di autonomia, affinché la Provincia, nel compiere le proprie scelte programmatiche, possa tempestivamente disporre di un preciso punto di riferimento nella utilizzazione del volume delle risorse.

c) Risultati della gestione - La gestione del 1981 si è chiusa con un disavanzo di competenza di 27,6 miliardi, dato che le entrate accertate sono state di 789,9 miliardi e le spese impegnate hanno toccato gli 817,5 miliardi.

La minore entità del saldo negativo rispetto all'anno precedente

te (74,3 miliardi) è dovuta per un verso all'incremento delle entrate (+ 23 per cento) per altro all'andamento della spesa che, pur essendo anch'essa aumentata dal 14,1 per cento, ha determinato un volume di economie molto cospicuo (317 miliardi) per il mancato impegno di stanziamenti sul bilancio 1981.

Gli accertamenti di entrata, pari a 790 miliardi circa, hanno segnato un consistente incremento rispetto all'anno precedente (642,3 miliardi) confermando la preminenza assoluta delle entrate di cui al titolo I (741,2 miliardi) che comprendono le devoluzioni in quote fisse (circa il 10 per cento) ed in quote variabili (quasi l'84 per cento).

Quanto alle assegnazioni per l'esercizio di funzioni delegate dallo Stato o dalla Regione le entrate (titolo II) hanno di poco superato i 4,3 miliardi.

Il tasso delle riscossioni sulla massa acquisibile (residui + previsioni definitive di competenza) che nel precedente esercizio era stato del 41,4 per cento ha raggiunto soltanto il 35 per cento, avendo gli incassi segnato una flessione da 574,7 a 277,4 miliardi. Il motivo è da ricercare in prevalenza nei ritardi nell'acquisizione della quota variabile e nella mancata realizzazione dei tributi erariali devoluti dallo Stato per l'anno 1981. L'incremento degli accertamenti di entrata ha dato luogo alla formazione di residui attivi pari a 678,8 miliardi (853,7 nell'esercizio precedente).

La spesa complessiva (817,5 miliardi) ha segnato, rispetto a quella impegnata nel 1980 (716,6 miliardi) un incremento del 14,1 per cento; gli oneri correnti sono ammontati a miliardi 452,8 (342,8 nell'esercizio precedente) e quelli in conto capitale a miliardi 338,6 (erano stati, nel 1980, di miliardi 355,8), rappresentando, rispettivamente, il 55,4 per cento ed il 41,4 per cento del

totale complessivo degli impegni. L'incremento delle spese, pertanto, ha riguardato solo quelle correnti (+ 110 miliardi), dato che si è avuta una diminuzione (- 17,2 miliardi) negli oneri in conto capitale rispetto all'anno precedente.

Hanno influito sull'aumento della spesa corrente; gli oneri di personale passati da 75,1 a 113,5 miliardi (+50,6 per cento), quelli per interessi passivi (da 9,2 a 16,8 miliardi) e, in minore misura, gli acquisti di beni e servizi (+30,3 per cento) nonché i trasferimenti correnti (+24,1 per cento).

Il già rilevato decremento delle spese in conto capitale è attribuibile in gran parte alla categoria dei trasferimenti (- 44 miliardi) mentre per le altre categorie si sono registrati aumenti anche significativi (es.: partecipazioni azionarie e conferimenti).

I pagamenti complessivi sono assommati a 795 miliardi, di cui 555 in conto competenza e 240 in conto residui.

In termini di smaltimento della massa spendibile (competenza + residui) i pagamenti hanno registrato una sostanziale stabilità rispetto all'anno precedente per la spesa corrente (80,3 per cento rispetto al 79,4 per cento) ed un notevole incremento (34,3 per cento) nella spesa in conto capitale (27,8 per cento nel 1980).

Alla chiusura dell'esercizio la massa dei residui passivi ammontava a 425,4 miliardi (di cui 262 provenienti dalla gestione della competenza e 163,3 dai precedenti esercizi), inferiore del 2,8 per cento al dato complessivo dell'anno precedente (437,4 miliardi).

Il movimento di cassa (976 miliardi di riscossioni e 795,4 di pagamenti) si è chiuso con un saldo attivo di 180,6 miliardi e con una giacenza di 88,9 miliardi.

d) Rendiconti amministrativi - Nel corso dell'anno sono pervenuti alla Corte n. 1166 rendiconti relativi agli ultimi tre esercizi, per un importo complessivo di 132,8 miliardi. Il riscontro di competenza della Corte, che ha dichiarato regolari 764 rendiconti per un ammontare di 61,8 miliardi, è stato effettuato su tutti quelli pervenuti e non limitato ad alcuni di essi.

Dall'esame compiuto, come si dirà nel successivo paragrafo 3, sono emerse numerose irregolarità, in particolare nel settore dei lavori pubblici.

In dipendenza della tardiva presentazione dei rendiconti, la Corte - Sezione regionale del controllo ha applicato pene pecuniarie a 13 funzionari delegati, ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 26 ottobre 1933, n. 1454.

e) Gestione del patrimonio - La consistenza patrimoniale complessiva, che al termine del precedente esercizio era di 387,5 miliardi, risulta ammontare, al 31 dicembre 1981, a miliardi 426,6 per cui la gestione si chiude con un miglioramento netto di miliardi 39,1.

Il conto generale A (attività e passività finanziarie) evidenzia un miglioramento complessivo di 17,6 miliardi rispetto al 1980, derivante dalla differenza tra diminuzione di attività (85,9 miliardi) e diminuzione di passività (103,5 miliardi).

Il conto generale B espone un miglioramento delle attività immobiliari e mobiliari di 23,6 miliardi, risultante dalla dif-

ferenza tra variazioni in aumento e in diminuzione delle varie voci. Il miglioramento patrimoniale dei beni immobili, dovuto prevalentemente all'acquisizione di nuove costruzioni ed alla esecuzione di opere di miglioramento, è determinato in 14,9 miliardi, di cui 7,6 per quota parte di un costruendo edificio per uffici provinciali. La valutazione del patrimonio immobiliare (70,7 miliardi) è da ritenere inferiore al valore effettivo dei beni di proprietà della Provincia in quanto quello attribuito in inventario ad alcuni beni non corrisponde alle quotazioni di mercato. Alcuni immobili, poi, per i quali sono in corso le operazioni di trasferimento al patrimonio provinciale non sono stati ancora registrati nell'inventario.(1).

E' in fase di realizzazione un sistema di gestione automatizzato dell'inventario degli immobili, sul tipo di quello già operante per i beni mobili. La consistenza di questi ultimi (mobili di ufficio ed arredamento, libri e biblioteche, autovetture, quadri, stampe ecc.) ha registrato, al termine dell'esercizio, un aumento netto di circa 12 miliardi.

Per quanto, infine, riguarda il conto C (passività diverse) il peggioramento complessivo di 2,1 miliardi deriva dall'eliminazione di residui passivi per perenzione amministrativa (16,4 miliardi) cui si contrappone una diminuzione per il pagamento dei residui stessi e di passività di mutui (14,3 miliardi).

f) Gestioni fuori bilancio - Come altre volte rilevato, si inquadrano fra le gestioni fuori bilancio gli otto fondi amministrati dal Comitato per l'edilizia residenziale (C.E.R.) che sono alimentati

(1) Trattasi, per la maggior parte, di attività patrimoniali già appartenenti ai disciolti enti sanitari.

da mezzi finanziari provenienti esclusivamente dal bilancio provinciale, a carico del quale gravano anche le spese di funzionamento del Comitato e quelle per il personale, che fa parte dei ruoli provinciali.

Il Presidente del Comitato presenta annualmente alla Giunta provinciale per l'approvazione il conto consuntivo che successivamente viene inviato, unitamente alla documentazione, alla Corte per il controllo di competenza, a termini dell'articolo 9 della legge n. 1041 del 1971.

Tali fondi, gestiti sulla base di bilanci di cassa, presentavano al 31 dicembre 1981 le seguenti risultanze:

1) Fondo per interventi di edilizia abitativa agevolata (articolo 2, lettera A, legge provinciale n. 15 del 1972):

- giacenza di cassa al 1° gennaio	L.	25.800.166
- entrate (riscossioni)	"	32.554.631.015
- uscite (pagamenti)	"	<u>31.570.790.107</u>
- situazione di cassa al 31.12.1981	L.	<u>1.009.641.074</u>

2) Fondo per il finanziamento di cooperative edilizie (articolo 2 lett. b, legge provinciale n. 15 del 1972):

- giacenza di cassa al 1° gennaio	L.	157.237.511
- entrate (riscossioni)	"	800.000.000
- uscite (pagamenti)	"	<u>435.005.600</u>
- situazione di cassa al 31.12.1981	L.	<u>522.231.911</u>

3) Fondo per interventi di emergenza (articolo 2 lett. D/1 legge provinciale n. 15 del 1972):

- giacenza di cassa al 1° gennaio	L.	78.783.910
- entrate (riscossioni)	"	80.000.000
- uscite (pagamenti)	"	<u>26.457.200</u>
- situazione di cassa al 31.12.1981	L.	<u>132.326.710</u>

4) Fondo per interventi sociali di emergenza (articolo 2 lett. D/2 legge provinciale n. 15 del 1972):

- giacenza di cassa al 1° gennaio	L.	228.787.447
- entrate riscossioni)	"	-----
- uscite (pagamenti)	"	<u>-----63.038.444</u>
- situazione di cassa al 31.12.1981	L.	165.749.003
		=====

5) Fondo per la concessione di contributi (articolo 2, lettera E legge provinciale n.15 del 1972):

- giacenza di cassa al 1° gennaio	L.	411.017.852
- entrate (riscossioni)	"	13.371.000.000
- uscite (pagamenti)	"	<u>13.588.405.365</u>
Situazione di cassa al 31.12.1981	L.	193.612.487
		=====

6) Fondo di risanamento edilizio (articolo 2, lettera F, legge provinciale n.15 del 1972):

- giacenza di cassa al 1° gennaio	L.	4.010.621.940
- entrate (riscossioni)	"	1.505.000.000
- interessi	"	1.222.927
- uscite (pagamenti)	"	<u>2.176.709.520</u>
- Situazione di cassa al 31.12.1981	L.	3.340.135.347
		=====

7) Fondo per il finanziamento di piani di risanamento di zona (articolo 2, lettera G legge n.15 del 1972):

- giacenza di cassa al 1° gennaio	"	723.580.486
- entrate (riscossioni)	"	1.400.000.000
- uscite (pagamenti)	"	<u>726.019.750</u>
Situazione di cassa al 31.12.1981	L.	1.397.560.736
		=====

8) Fondo di rotazione per la concessione di agevolazioni (articolo 2 lettera H legge provinciale n.15 del 1972):

- giacenza di cassa al 1° gennaio	L. 1.536.134.350
- riscossioni	" 59.138.403.030
- interessi	" 28.978.610
- uscite (pagamenti)	" <u>60.275.890.545</u>
Situazione di cassa al 31 dicembre 1981	L. 427.625.445
	=====

Di recente è stato istituito, con legge provinciale n. 12 del 1980, il fondo di rotazione per la zootecnia e la meccanizzazione agricola, per il quale non sono state espressamente richiamate, ai fini del controllo, le disposizioni della legge n. 1041 del 1971.

La disciplina sulla rendicontazione è stata demandata, dalla legge n. 12, alla convenzione da stipulare tra la Provincia e l'ente gestore. In sede di controllo della convenzione, la Corte ha rilevato l'esigenza che da parte dell'organo gestore vengano presentati il conto amministrativo ed il conto giudiziale.

Da ultimo, con legge provinciale n. 4 del 1981, è stato costituito un Comitato di gestione dei fondi devoluti alle popolazioni colpite dal terremoto della Campania e della Basilicata.

Il rendiconto finale sarà presentato direttamente al Consiglio provinciale.

2. - Organizzazione dei servizi e personale

a) Organizzazione dei servizi - La ricerca di un maggiore grado di efficacia dell'azione amministrativa - tenuto conto delle notevoli trasformazioni avvenute negli ultimi 20 anni - costituisce uno dei corollari del nuovo ordinamento degli uffici della Provincia, come delineato dalla legge n. 11 che, per questa parte, ha avuto ancora limitata attuazione.

Sulla base dei principi dello statuto di autonomia, la nuova legge disegna un tipo di organizzazione che da un lato attribuisce alla Giunta il potere di indirizzo politico-amministrativo della attività della Provincia e, dall'altro, riordina le strutture amministrative ponendone al vertice la Direzione generale (1) e, ad un secondo livello, le Ripartizioni (2), le quali, poi, si articolano in 163 unità organiche costituite da Uffici amministrativi e tecnici, da Direzioni di scuole ecc.

Soltanto l'esperienza applicativa, superata la difficile fase di rodaggio, potrà chiarire se l'attuazione dei nuovi indirizzi riformatori comporterà una più elevata produttività degli apparati ed una economicità nella gestione, evitando, come finora è stato rilevato dispendio di mezzi e duplicazioni di competenze. Anche nell'anno 1981, infatti, si sono ripetute quelle situazioni di scarsa uniformità di condotta dei diversi uffici in rapporto ad oggetti e materie rette da principi comuni, come può ricavarsi, tra l'altro, dalla diversità di comportamento di fronte ai rilievi formulati in

(1) In base all'art. 8 essa è la struttura attraverso la quale si realizza l'unità di indirizzo, di organizzazione, di programmazione e di coordinamento generale dell'attività amministrativa della Provincia.

(2) Le ripartizioni svolgono attività di programmazione, coordinamento, disciplina e controllo, nonché attività operative nei singoli settori di intervento; curano altresì il collegamento tra indirizzo poli

sede di controllo.

E' in ogni caso da rilevare che l'Ufficio organizzazione (1), cui spetta una posizione di primo piano nell'attuazione della riforma, è stato costituito solo di recente e che ancora diversi Uffici sono privi di funzionari titolari. Poichè per questi ultimi le relative funzioni erano state affidate ai capi ripartizione, la Corte ha eccepito l'irregolarità di tale procedura, priva di supporto normativo. Esse sono state successivamente attribuite a direttori di altri uffici, in attesa della preposizione dei dirigenti titolari

Come già anticipato, i compiti assegnati in via autonoma ai dirigenti (articoli 30 e 31) si sostanziano, in prevalenza, in attività istruttorie o esecutive di deliberazioni della Giunta. Determinando tale situazione un ancora notevole accentramento nella Giunta di una pluralità di incombenze, sono allo studio da parte della stessa Amministrazione provinciale emendamenti volti ad ampliare i limiti di competenza del personale dirigente, pur salvaguardando il modulo organizzativo che concentra i maggiori poteri decisionali nella collegialità dell'organo di governo.

tico-amministrativo espresso dalla Giunta provinciale e gli Uffici (art. 8, terzo comma).

(1) L'ufficio è incardinato nell'ambito della segreteria della Giunta provinciale ed è posto alle dirette dipendenze della Direzione generale. Esso è autorizzato a svolgere (art. 11) su ogni posto di lavoro le indagini e gli studi ritenuti necessari dalla legge o, di volta in volta, dalla Giunta. A tal fine il personale assegnato può prendere visione di atti e documenti ed analizzare le tecniche organizzative e procedurali dei singoli uffici. Altre importanti competenze (la formazione e l'addestramento del personale, l'organizzazione dei corsi, la formulazione di proposte in ordine al dimensionamento degli uffici ecc.) sono specificate nello stesso art. 11.

Di maggiore estensione sono le attribuzioni dei dirigenti preposti all'amministrazione del personale, ai quali spetta l'emanazione dei provvedimenti sullo stato giuridico ed il trattamento economico (1).

Dubbi interpretativi sono sortisui limiti di competenza dei dirigenti in materia contrattuale, dato che ad essi - a meno che non siano conferiti più ampi poteri di delega, a mente dell'articolo 4, ultimo comma - è demandata soltanto la "stipulazione", in attuazione dei piani, programmi e deliberazioni della Giunta provinciale, di tal che resterebbe esclusa ogni funzione decisionale in ordine alle varie fasi del procedimento (forma di contrattazione, scelta dal privato contraente, approvazione).

Va ancora segnalata la grave carenza dei servizi di vigilanza ispettiva (2), neppure menzionati dalla legge n. 11. Per contro, la maggiore ampiezza delle attività di erogazione della Provincia in favore di privati e di enti nonché l'espansione delle procedure ad economia ed il conseguente spostamento a consuntivo delle forme di controllo impongono, come segnalato dalla Corte nelle precedenti relazioni, una radicale ristrutturazione di tali servizi che, intervenendo sui diversi centri di spesa, potrebbero assicurare un più corretto funzionamento degli organi e verificare i risultati dell'azione amministrativa.

(1) Sono, comunque, riservati alla Giunta i provvedimenti di nomina ed all'assessore al personale i provvedimenti relativi a trasferimenti di sede, le autorizzazioni di missioni all'estero ed i provvedimenti di sospensione cautelare facoltativa.

(2) Allo stato attuale, l'attività ispettiva, svolta da un solo dipendente, e non a tempo pieno, è limitata alla verifica di cassa dei funzionari delegati.

Nel 1981 hanno continuato ad operare numerosi organi collegiali (40 fra Comitati e Commissioni) che svolgono funzioni prevalentemente consultive in materia di tutela dell'ambiente, di assistenza sociale e sanità, di turismo, di agricoltura ecc.

La controversa questione della composizione degli Organi collegiali della Provincia che, secondo l'Amministrazione, dovrebbero riflettere il medesimo criterio proporzionale dei gruppi linguistici rappresentati nel Consiglio, ha formato oggetto di esame della Sezione regionale del controllo (determinazione n. 30 del 21 luglio 1981). Essa ha affermato che, in mancanza di altra espressa normativa, l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 49 del 1973 (riguardante norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) che adegua la composizione degli organi collegiali degli enti pubblici locali alla consistenza dei gruppi linguistici risultanti dal censimento generale della popolazione, assume il valore di principio generale, applicabile, quindi, anche alle Commissioni operanti nell'ambito provinciale. Qualora, infatti, si attribuisse alla disposizione carattere limitativo, riferendola soltanto agli enti locali, l'ordinamento provinciale rimarrebbe privo di una normazione sulla rappresentanza dei gruppi linguistici, in quanto la materia rientra nella esclusiva competenza dello Stato (articolo 5 e 6 Costituzione).

Sulla base di tale criterio di massima, la Sezione ha ricusato il visto al decreto del Presidente della Giunta riguardante la composizione del Consiglio scolastico provinciale non previsto, tra l'altro, da alcuna disposizione. E' stato dato corso, tuttavia, alle deliberazioni concernenti la nomina di alcune Commissioni giudicatrici di esame in quanto, occasionalmente, la loro composizione coincideva con il criterio dettato dall'articolo 23.

Sul piano normativo va comunque rilevato che, anche di recente, alcune leggi provinciali hanno autorizzato - diversamente dal crite-

rio proposto dal citato articolo 23 - la costituzione di organi collegiali sulla base della composizione del Consiglio provinciale.

b) Personale - Il conferimento dell'incarico dirigenziale è stato disciplinato ex novo dalla legge n. 11 in quanto la nomina non ha più carattere di stabilità e di permanenza ma è limitata alla durata di 4 anni, con possibilità di rinnovo da parte della Giunta provinciale. Sono stati cioè introdotti criteri aziendalistici, al fine di rendere più efficiente e rapida l'azione amministrativa. Nei più elevati livelli dirigenziali (direttore generale e direttore di ripartizione) possono inoltre essere nominati, nella misura del 20 per cento dei relativi posti soggetti esterni all'Amministrazione, in possesso di elevate capacità professionali.

Il nuovo ordinamento del personale si articola in otto qualifiche funzionali che individuano i corrispondenti livelli retributivi graduati in relazione ai contenuti di professionalità(1).

L'identificazione dei profili professionali avrà luogo entro 18 mesi dall'entrata in vigore della legge che prevede norme di favore per i dipendenti che abbiano svolto per almeno cinque anni le mansioni di una qualifica superiore nonché per coloro che dimostri

(1) Nel nuovo ordinamento la progressione economica è assicurata dalle classi di stipendio che comportano un aumento costante del 16% dello stipendio iniziale di livello.

Un'indennità provinciale pari al 35% dello stipendio, pensionabile ed assoggettabile alla stessa disciplina di questo, è stata prevista per tutti i dipendenti, compresi i dirigenti.

Ai dipendenti incaricati della dirigenza è corrisposta per 12 mesi un'indennità pari al 50%, al 35% ed al 25% dello stipendio rispettivamente del direttore generale, del direttore di ripartizione e del direttore d'ufficio. Le funzioni di coordinatore comportano, infine, un'indennità pari al 15% dello stipendio.

no di possedere, previa partecipazione ad una prova selettiva, la professionalità di una qualifica superiore.

Innovando rispetto alla precedente normativa che consentiva di effettuare assunzioni per chiamata diretta, in base a procedure che, come più volte osservato dalla Corte, lasciavano ampio margine di discrezionalità, il nuovo ordinamento ha statuito che lo accesso alle singole qualifiche avvenga esclusivamente per pubblico concorso (1).

Viene ancora demandato ad un regolamento di esecuzione - come già previsto dalla legge n. 4 del 1972 - la disciplina del procedimento concorsuale sia in ordine alle prove di esame, sia in ordine alla valutazione dei titoli. In tale attesa, le prime continuano ad essere determinate dai singoli bandi di concorso e, quanto ai titoli, i criteri di valutazione sono fissati di volta in volta dalle Commissioni giudicatrici.

Al termine dell'esercizio il personale in servizio alle dipendenze della Provincia assommava a 4.567 unità, pari a circa il 77,3 per cento dei posti previsti in organico.

Le assunzioni verificatesi nell'anno hanno riguardato complessivamente n. 293 vincitori di concorsi esterni (2). Altri 18 posti sono stati ricoperti a seguito dell'espletamento di concorsi interni. Nei confronti di 60 elementi, provenienti in maggioranza dai ruoli delle soppresse Casse mutue, sono stati dispo-

(1) Per l'accesso alle prime tre qualifiche il procedimento concorsuale può svolgersi in base a valutazione comparativa dei titoli prodotti dai candidati.

(2) Gli elementi assunti nella carriera direttiva sono stati 20, in quella di concetto 75 e in quella esecutiva 84. Nel ruolo speciale insegnante sono stati inoltre ricoperti 4 posti di direttore e 96 di assistente. Le assunzioni nella carriera ausiliaria (vigilanza boschiva) sono state 14.

sti comandi, in applicazione delle norme sul servizio sanitario provinciale.

Alla fine del 1981 il personale non di ruolo, legato da rapporto di impiego temporaneo era costituito da 795 elementi (755 nello esercizio precedente).

La Corte (Sezione regionale del controllo n. 29 del 25 giugno 1981) ha affermato che le assunzioni di tale tipo vanno debitamente motivate in relazione al carattere eccezionale dell'evento che le determina, e devono essere limitate al tempo strettamente necessario, con l'obbligo per l'Amministrazione di disporre i licenziamenti al cessare dell'esigenza e, in ogni caso, all'atto della copertura del posto da parte di personale di ruolo.

A seguito della pronuncia della Corte, l'Amministrazione, nel disciplinare la materia, ha stabilito che le modalità di tali assunzioni temporanee siano precedute da avvisi pubblicati nei quotidiani locali e che le domande degli aspiranti siano esaminate da una apposita Commissione incaricata di redigere graduatorie per singole qualifiche funzionali.

Nel corso del 1981 sono stati conferiti 22 incarichi individuali per studi e ricerche, per i quali sono previsti compensi a volte inferiori al milione. Per quelli più complessi e di maggiore durata, i compensi hanno oscillato tra i 20 ed i 90 milioni. Sui risultati, e l'utilizzazione degli studi non si hanno ancora elementi.

Reiterative, rispetto alle precedenti relazioni, sono le notazioni sul frequente ricorso a liberi professionisti per la progettazione e direzione di opere pubbliche, e, più in generale, per l'assolvimento di compiti istituzionali in materia sanitaria e pedago-

gica (1).

Molto ampia è stata la partecipazione del personale provinciale (oltre 1000 unità) a seminari ed a corsi di aggiornamento e perfezionamento nelle due lingue. La spesa complessiva è stata di circa 80 milioni.

Gli oneri per missioni e trasferte posti a carico di un unico capitolo (12.115) sono ammontati complessivamente a 2,2 miliardi (1,4 nell'esercizio precedente), di cui circa 185 milioni hanno riguardato spese per missioni all'estero.

Per quanto, infine, riguarda le prestazioni di lavoro in eccedenza ai normali limiti di orario, la spesa complessiva è stata di 486,6 milioni (308,2 nell'esercizio precedente).

I dipendenti autorizzati, per un totale di 61.480 ore, sono stati 651, di cui 16 con qualifica dirigenziale.

(1) Sono stati, in particolare, corrisposti compensi superiori a 8 milioni per prestazioni rese dal sanitario coordinatore (l. n.6 del 1959) ed è stata erogata la spesa di 575 milioni per incarichi inerenti all'assistenza di alunni minorati. In tale attività sono stati impiegati 76 elementi.

3. - Attività contrattuale e servizi in economia - Acquisto di beni e servizi

La legge n. 11 ha sostanzialmente lasciato immutato i poteri spettanti alla Giunta in materia contrattuale in quanto si è limitata ad attribuire, come in precedenza rilevato, ai direttori di ripartizione e, fino al limite di 500 milioni, ai direttori di ufficio, la competenza a stipulare i contratti, con esclusione, quindi, di ogni attività deliberativa nell'iter procedimentale.

In alcuni settori (lavori pubblici, attività educative, elettrificazione di zone montane) le leggi provinciali hanno attribuito agli Assessori particolari competenze in materia contrattuale per cui sono sorti dubbi se, a seguito della nuova normativa, i dirigenti possano, nell'ambito delle loro autonome funzioni, effettuare le stipulazioni prima riservate agli Assessori.

In materia di lavori pubblici, la licitazione rimane il sistema normale nella scelta del privato contraente, ma negli ultimi anni è stata frequentemente sostituita dalla trattativa privata, previo aumento, spesso notevole, degli importi a base d'asta, avendo dato soltanto poche licitazioni esito positivo.

L'Amministrazione provinciale ha concesso, nel 1981, cinque anticipazioni di prezzo (1) per miliardi 2,5. Tali anticipi inferiori al 50 per cento dell'importo contrattuale, non hanno dato luogo

(1) Tre anticipazioni hanno riguardato il settore stradale e due quello edilizio.

a corresponsione di interessi da parte delle imprese e sono stati recuperati al compimento dei vari stati di avanzamento.

Gli oneri revisionali, di importo pari a 7 miliardi circa, hanno segnato un notevole incremento rispetto all'esercizio precedente (3,5 miliardi), in dipendenza dell'aumento dei costi dei materiali e della mano d'opera.

In materia di lavori pubblici, in particolare per quanto attiene ai lavori e alle opere di manutenzione e sistemazione di strade e fabbricati di proprietà provinciale, l'Amministrazione fa frequente ricorso alle procedure in economia (1).

Dall'esame dei rendiconti (2) è emerso che sono stati disposti numerosi acquisti di beni e servizi che non rientravano né nella competenza del funzionario delegato né nell'oggetto del capitolo di spesa (3). Alcuni di tali casi sono stati segnalati alla Procura generale della Corte dei conti per le iniziative di competenza.

A seguito di rilievi istruttori, l'Amministrazione provincia

(1) Le leggi provinciali in materia di servizi in economia sono la n. 14 del 1972 e la n. 82 del 1973, integrate da norme regolamentari.

(2) I rendiconti esaminati si riferiscono agli esercizi 1977 e 1978, in quanto quelli degli anni successivi non erano pervenuti alla Corte al 31 dicembre 1981.

(3) I casi più significativi hanno riguardato acquisti di autovetture di servizio, di macchine operatrici ed attrezzature varie, di mobili d'ufficio o anche da cucina per le case dei cantonieri. È stata stipulata in economia anche la convenzione con una ditta per l'espletamento di servizi meccanografici e di elaborazione dati. Con maggiore frequenza sono stati effettuati acquisti di pneumatici e accessori per auto, di combustibili, senza l'indicazione della presa in carico negli appositi registri. Sono state anche riscontrate difformità tra i prezzi indicati in perizia e quelli indicati nelle fatture.

le ha talvolta adottato atti deliberativi in sanatoria, disponendo il recupero delle somme indebitamente erogate.

Una più generale sanatoria è però derivata dall'articolo 12 delle legge provinciale n. 9 del 1981 che ha autorizzato gli acquisti di macchine operatrici, di automezzi, parti di ricambio, carburanti ecc., necessari per i lavori e le opere da eseguire in economia, anche nel caso che i relativi progetti fossero stati approvati prima dell'entrata in vigore della legge. La stessa norma inoltre ha stabilito, in contrasto con il principio di specificazione del bilancio, che le spese inerenti agli acquisti suddetti gravino sui medesimi capitoli ai quali fanno carico le spese per lavori.

Si segnala, infine, che i collaudi dei lavori di sistemazione idraulica eseguiti in economia possono essere affidati, in base all'articolo 10 della legge n. 16 del 1981, a funzionari provinciali, ai quali spetta il compenso in base alle tariffe professionali(1).

L'Amministrazione continua ad utilizzare, per la sede dei numerosi uffici, immobili locati per i quali ha sostenuto, nel 1981, la spesa di 870 milioni circa (791,5 nell'esercizio precedente). Nel corso dell'esercizio, con deliberazione della Giunta, è stato disposto l'acquisto a trattativa privata di un complesso immobiliare da adibire ad Uffici della Provincia, per un prezzo aggirantesi sui 13 miliardi.

Nel settore dell'informatica, l'Amministrazione provinciale si avvale di sistemi di elaborazione costituiti da apparecchiature installate negli anni precedenti, cui si è aggiunto, nel 1981, l'acquisto di un nuovo elaboratore (2).

(1) I compensi suddetti oscillano fra i 2-3 milioni per ogni singola opera sottoposta a collaudo.

(2) La dotazione complessiva è costituita da 15 elaboratori centrali, 87 terminali video, 36 stampatrici (seriali, di sistema ecc.).

Il personale tecnico adibito alle relative mansioni è costituito soltanto da 29 unità per cui l'Amministrazione si avvale di molti elementi non specializzati.

Gli oneri sostenuti nel 1981 per locazioni, consulenze e manutenzione materiali sono ammontati complessivamente a circa 1,5 miliardi.

4. - Attività nei settori di intervento

a) Sezione Istruzione e cultura - Le rilevanti spese sostenute in tale settore (miliardi 49,7) sono in particolare connesse alle diverse esigenze culturali dei gruppi etnici residenti nel territorio provinciale, atteso che nel 1981 si è registrata una diminuzione della popolazione scolastica più sensibile che negli anni precedenti.

Gli interventi da parte dell'Amministrazione si sono estrinsecati nell'assegnazione di contributi alle scuole pubbliche e private nonché in provvidenze varie a favore degli studenti (borse di studio, rimborso spese di viaggio ecc.). Per il personale docente sono stati organizzati vari corsi di aggiornamento e di orientamento professionale.

Non si sono, invece, tenuti, per difficoltà di natura organizzativa insorte tra la Provincia e l'Ufficio del Commissario del Governo, i corsi di seconda lingua previsti dalla legge n. 454 del 1980 per i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato cui verrà corrisposto, nel caso di giudizio di idoneità, un assegno di studio, rivalutabile ogni due anni.

Nel quadro degli interventi in materia di edilizia scolastica si è data attuazione al programma di costruzione di nuove scuole materne (ormai esistenti in quasi tutti i Comuni) e professionali e, nel contempo, sono stati ristrutturati ed ammodernati numerosi edifici scolastici. Le relative spese impegnate sul capitolo 31260

sono ammontate a circa 3,2 miliardi.

b) Sezione azione ed intervento nel campo delle abitazioni - Lo stato di crisi del settore edilizio si è accentuato nel 1981, con conseguenti effetti negativi sui livelli occupazionali.

L'Amministrazione provinciale è intervenuta con l'assegnazione, nel corso dell'esercizio, di 88 miliardi all'Istituto per la edilizia agevolata (I.P.E.A.) per la realizzazione del quinto programma di edilizia abitativa.

La disponibilità complessiva della sezione (miliardi 213,4) ha dato luogo a pagamenti ammontanti a 107 miliardi ed a residui che superavano, al termine dell'esercizio, i 106 miliardi.

c) Sezione azione ed interventi nel campo sociale - Nel 1981 l'Amministrazione provinciale ha dato concreto avvio alla riforma sanitaria che, come in precedenza accennato, è stata attuata in tempi distinti (1° luglio 1981 per l'assistenza malattia e 1° gennaio 1982 per l'assistenza ospedaliera).

Con legge n. 1 sono state definite le funzioni in materia sanitaria riservate alla Provincia e quelle delegate ai Comuni nonché gli ambiti territoriali delle tre Unità sanitarie locali. Queste poi sono autorizzate a stipulare, in casi di emergenza, convenzioni con altri enti ed istituti di ricovero al fine di avvalersi dell'opera di sanitari per il tempo strettamente necessario e comunque per non oltre due mesi (legge n. 5). E' stata inoltre disciplinata l'assistenza sanitaria specialistica in forma indiretta (legge n.13).

Parallelamente all'attuazione della riforma è proseguita, nei limiti delle disponibilità dal fondo sanitario provinciale (161 miliardi), l'opera di potenziamento delle strutture ospedaliere ed assistenziali, in particolare completandosi il trasferimento dei vari reparti sanitari nel nuovo ospedale del capoluogo.

In applicazione della legge n. 27 sono state erogate provvidenze straordinarie per circa 14 miliardi ai Comuni della Provincia colpiti dall'alluvione del luglio 1981.

d) Sezione azione ed interventi nel campo economico - La rilevanza economico-finanziaria dei settori interessati (agricoltura, commercio, turismo, industria, ecc.) è evidenziata dalla cospicua entità degli oneri sostenuti dalla Provincia (miliardi 123,7) al fine di potenziare gli interventi pubblici.

Nel settore agricolo tali interventi hanno in particolare riguardato la formazione professionale, l'attività di sperimentazione (ampliamento della scuola agraria Laimburg) e quella di consulenza in favore delle varie categorie di operatori.

Sono stati concessi dall'Amministrazione provinciale, che ha assorbito le competenze del soppresso Ufficio meccanizzazione agricola, numerosi contributi e crediti agevolati al fine di favorire, soprattutto nelle zone montane, gli acquisti di macchine ed attrezzature agricole.

Va segnalata, inoltre, l'istituzione dell'Azienda provinciale foreste e demanio (legge n. 28), dotata di personalità giuridica e di autonomia amministrativa-contabile. Essa ha il compito di gestire il patrimonio forestale demaniale della Provincia, di provvedere alla difesa del suolo ed alla tutela idrogeologica nonché di favorire la formazione di riserve di legname.

Nel settore turistico-alberghiero, colpito da fenomeni recessivi (1), la Provincia ha accentuato il ricorso a forme di incentivazione e di credito agevolato al fine di favorire il rinnovamento

(1) Nel 1981 si è registrato un calo di presenze della clientela straniera (- 7,8%), solo in parte compensato dall'incremento del turismo italiano.

e l'ammodernamento delle aziende operanti nel settore. La legge n. 15 ha fissato una nuova disciplina per la classificazione delle aziende alberghiere, determinandone la tipologia.

La crisi nel settore industriale altoatesino è stata in parte attenuata con provvedimenti di sostegno e di incentivazione soprattutto in favore delle piccole e medie industrie, cui sono stati concessi contributi per la costruzione di edifici industriali e per l'acquisto di nuovi macchinari. Con legge n.25, peraltro tuttora inoperante, l'esecutivo provinciale è stato autorizzato ad adottare i necessari interventi finanziari al fine di conseguire gli obiettivi di politica industriale intesi a favorire e stimolare la trasformazione, l'ammodernamento e lo sviluppo dell'intero sistema industriale.

e) Sezione lavori pubblici, territorio ed ambiente - Lo stanziamento complessivo di 210 miliardi (dei quali 138,3 riguardanti il settore dei lavori pubblici) ha registrato un tasso di utilizzo (56,6 per cento) inferiore rispetto all'anno precedente (67 per cento) in quanto circa 91 miliardi destinati ad opere pubbliche che non hanno potuto essere impegnati per difficoltà inerenti all'espletamento delle gare d'appalto.

f) Sezione trasporti e comunicazioni - Nel 1981 è proseguita l'attuazione del programma di ristrutturazione dell'Azienda di trasporto SAD, di cui la Provincia detiene il 33 per cento delle azioni.

Gli interventi in materia hanno riguardato, tra l'altro, l'erogazione di contributi ad imprese concessionarie di autoservizi pubblici e di trasporti funiviari, per incrementi del parco rotabile e rinnovo degli impianti fissi.

5. - Sezione provinciale della Cassa regionale antincendi

Al rendiconto generale della Provincia è allegato quello della Sezione provinciale della Cassa regionale antincendi e a questo ultimo viene inoltre allegato il consuntivo del Corpo permanente dei Vigili del fuoco.

Per quanto riguarda la Sezione, la gestione si è chiusa con un disavanzo di 247 milioni, derivante da accertamenti di entrata di 1.184 milioni (1.030 nell'esercizio precedente) e da impegni di spesa pari a 1.208 milioni (1.029 milioni nel 1980).

Le entrate accertate sono state anche riscosse e pertanto la gestione della competenza 1981 non presenta residui attivi.

Gli impegni di spesa si riferiscono nella quasi totalità a trasferimenti di fondi per il finanziamento del Corpo permanente e dei Corpi volontari dei vigili del fuoco nonché per sussidi all'Unione provinciale dei corpi volontari, per indennità di invalidità e per premi di assicurazione degli automezzi adibiti al servizio antincendi. Di trascurabile entità è l'importo per residui passivi (5,3 milioni).

Il consuntivo del Corpo permanente espone entrate per 714,1 milioni e spese per 679,6 (nell'esercizio precedente erano state, rispettivamente, di 648 e 636 milioni) con un avanzo di esercizio di 34,5 milioni.

L'ESTENSORE

F.to Elio R. Baldanza

IL PRESIDENTE

F.to Silvio PIRRAMI TRAVERSARI

PAGINA BIANCA